



Nota esplicativa

Proroga dei termini a causa del «COVID-19»

(epidemia da coronavirus): termini interessati, natura della proroga e comunicazioni agli utenti

La seguente nota esplicativa è pubblicata per fornire agli utenti ulteriori indicazioni sulla [decisione del presidente del 24 marzo](#), come modificata il 3 aprile 2020 (la Decisione) che proroga i termini in scadenza tra il 17 marzo e il 3 maggio 2020 compreso nel contesto dell'epidemia da coronavirus. La nota riguarda i termini interessati dalla proroga, la natura della proroga stessa e le misure di adeguamento delle comunicazioni inviate agli utenti.

I. TERMINI INTERESSATI DALLA PROROGA

L'articolo 1 della Decisione proroga fino al 4 maggio tutti i termini in scadenza tra il 17 marzo e il 3 maggio 2020 compreso che riguardano tutte le parti dei procedimenti dinanzi all'Ufficio.

L'articolo 71, paragrafo 2, del [regolamento sui procedimenti](#), che conferisce al Presidente la facoltà di determinare la durata del periodo di interruzione o di turbativa, si esprime in modo analogo, facendo altresì riferimento in termini generali ad «un termine» e a «tutte le parti».

Il riferimento ad «un termine» va inteso in senso letterale e comprende tutti i termini procedurali, a prescindere dal fatto che siano stati fissati dall'Ufficio o siano di natura statutaria (ossia stabiliti direttamente nei regolamenti), **ad eccezione dei termini di cui alla sottostante Sezione II.**

A fini di chiarezza, l'espressione «termine» riguarda:

i termini fissati da qualsiasi organo dell'Ufficio, in qualsiasi procedimento dinanzi all'UCV (Ufficio comunitario delle varietà vegetali), comprese le sue commissioni di ricorso;

i termini imposti direttamente dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio (il [regolamento di base](#)), dal regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione (il [regolamento sui procedimenti](#)) e dal regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione (il [regolamento relativo alle tasse](#)),

indipendentemente dal fatto che siano esclusi dalla *restitutio in integrum* a norma dell'articolo 80, paragrafo 4, del regolamento di base.

In particolare, sono interessati dalla proroga i termini statuari indicati di seguito.

- Pagamento della tassa di deposito (articolo 7 del regolamento relativo alle tasse): in particolare, l'articolo 7, paragrafi 3, 4 e 6, non si applicherà fino al 4 maggio 2020. Ciò significa che, in caso di domande per le quali l'Ufficio non ha ricevuto la tassa di deposito, l'Ufficio non invierà una nuova richiesta di pagamento e la data ufficiale di presentazione della domanda non verrà modificata.

- Pagamento della tassa annuale (articolo 9 del regolamento relativo alle tasse): l'Ufficio non invierà solleciti per il pagamento delle tasse annuali fino al 4 maggio 2020 né avvierà la relativa procedura di annullamento dei titoli le cui tasse annuali non sono state pagate nel periodo fino al 3 maggio 2020 compreso.
- Pagamento delle tasse relative agli esami tecnici (articolo 8 Regolamento sulle tasse). L'Ufficio non annullerà l'organizzazione di un esame tecnico, né interromperà alcun esame tecnico in corso e non avvierà procedure per il rigetto delle domande a causa del mancato pagamento delle tasse relative all'esame tecnico nel periodo fino al 3 maggio 2020 incluso.
- Pagamento delle tasse per richieste particolari e delle tasse fissate dal Presidente (articoli 10 e 12 del regolamento relativo alle tasse): in particolare, l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento relativo alle tasse non si applicherà fino al 4 maggio 2020 e l'Ufficio non invierà alcun sollecito fino a tale data.
- Pagamento delle tasse di ricorso (articolo 11 del regolamento relativo alle tasse): in particolare, il pagamento di un terzo della tassa di ricorso è dovuto dopo il 4 maggio 2020 e l'Ufficio non invierà alcun sollecito prima di tale data.
- Diritto di priorità (articolo 52 del regolamento di base).
- Presentazione del ricorso e della relazione indicante i motivi del ricorso (articolo 69 del regolamento di base).

II. TERMINI NON INTERESSATI DALLA PROROGA

Esami tecnici

I termini per l'avvio degli esami tecnici e la consegna del materiale vegetale per l'esecuzione degli esami tecnici da parte degli uffici d'esame di una varietà costituente oggetto di domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali non sono soggetti alla proroga di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della Decisione.

Consegna del materiale vegetale

La consegna del materiale vegetale per l'inizio dei test DUS presso gli uffici d'esame, in scadenza nel corso delle prossime settimane, può essere rinviata di un anno su richiesta. Nel caso in cui sia tecnicamente possibile, il differimento potrà essere per un breve periodo che consenta di eseguire l'esame nell'attuale ciclo vegetativo.

Tali richieste dovranno essere presentate per iscritto prima della fine del periodo regolare di presentazione del materiale vegetale, come comunicato nella richiesta di consegna del materiale inviata dall'UCV o pubblicata sul sito web dell'Ufficio. Nel caso in cui l'UCV abbia già accettato un breve differimento per la consegna del materiale vegetale oggetto di esame previsto nel corso delle prossime settimane, una richiesta di rinvio dell'esame al successivo ciclo vegetativo può essere presentata fino alla fine del già concordato breve differimento.

L'UCV risponderà a tali richieste o confermando un breve ritardo e definendo un nuovo termine per la presentazione del materiale nell'attuale periodo vegetativo, oppure rinviando la presentazione del materiale al periodo vegetativo successivo.

Pagamento della tassa d'esame a seguito di un rinvio del materiale vegetale

La tassa d'esame per una domanda con un differimento concordato al prossimo ciclo vegetativo sarà dovuta soltanto nel momento in cui iniziano effettivamente i test.

Conformità al requisito della novità

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento di base, i periodi di grazia relativi ad atti di commercializzazione o di cessione a terzi di materiale di moltiplicazione o materiale del raccolto ai fini dello sfruttamento della varietà da parte del costituente o con il suo consenso continueranno a essere calcolati dall'Ufficio a partire dalla data della domanda. La proroga dei termini fino al 4 maggio 2020, quindi, non si applicherà ai periodi di grazia statuari a norma dell'articolo 10 del regolamento di base.

Procedimenti dinanzi ad altre autorità

Il riferimento ai «procedimenti dinanzi all'Ufficio», nella decisione, implica che i termini relativi a procedimenti **dinanzi ad altre autorità** non sono interessati dalla proroga, anche se sono menzionati nei regolamenti. Ciò vale in particolare per il termine relativo a:

- la presentazione di un ricorso dinanzi al Tribunale avverso le decisioni delle Commissioni di ricorso (articoli 73 e 74 del regolamento di base);
- i reclami al Mediatore europeo o i ricorsi presso la Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 33 *bis* del regolamento di base nei confronti di decisioni di conferma adottate in procedimenti per l'accesso del pubblico ai documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

Termini relativi ad altri ambiti

L'espressione «procedimento dinanzi all'Ufficio» si riferisce unicamente alle questioni relative alla privativa per ritrovati vegetali, il che significa che nemmeno i termini relativi a materie non contemplate dal regolamento di base, dal regolamento sui procedimenti o dal regolamento relativo alle tasse (quali le condizioni di lavoro o gli appalti e i finanziamenti pubblici) o che si riferiscono ad altre questioni (ad esempio, la governance dell'Ufficio) rientrano nell'ambito di applicazione della decisione del Presidente.

III. NATURA DELLA PROROGA

La proroga dei termini concessa dal Presidente dell'Ufficio ha l'effetto immediato di evitarne la scadenza alla data originariamente prevista nonché di fissare una nuova data di scadenza applicabile a tutti detti termini, ovvero il 4 maggio 2020.

Tale effetto è automatico e deriva direttamente dalla decisione del Presidente. Le parti interessate non sono quindi tenute a presentare una richiesta all'Ufficio affinché la proroga del termine abbia effetto.

Le parti nei procedimenti in corso sono pertanto invitate a non presentare richieste di proroga non necessarie.

Tuttavia, va osservato che, qualora le parti siano in grado di rispettare la scadenza originaria o quella prorogata e scelgano di adempiere i propri obblighi procedurali nel corso di tale periodo, il procedimento si svolgerà normalmente e i documenti depositati saranno esaminati regolarmente.

IV. COMUNICAZIONI INVIATE AGLI UTENTI

L'effetto immediato della proroga comporta inoltre che gli utenti i cui termini sono interessati non saranno informati della concessione della proroga mediante comunicazioni individuali.

Pertanto, il contenuto delle comunicazioni standard che l'Ufficio invierà agli utenti durante il periodo di validità della Decisione non pregiudica le norme di cui alla Decisione, che prevarranno su qualsiasi altra comunicazione in tal senso.

Martin Ekvad

Presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Lunedì 06 aprile 2020